CONTRATTAZIONE TERRITORIALE

Art. 38 ACCORDI LOCALI

Comma 1) La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.

Comma 2) In conformità all'intesa Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Comma 3) Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2010 e con validità quadriennale:

- a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
- b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
- d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa.
- f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2010, dell'elemento economico territoriale, secondo i criteri indicati nei commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del presente articolo;
- g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
- h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali e' applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
- i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
- j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
- k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.

Comma 4) L'elemento economico di cui alla lettera f) sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale. Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.

Comma 5) L'elemento economico di cui alla lettera f), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sarà rinegoziato in sede locale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2009.

Comma 6) Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto medesimo, per consentire l'apertura delle trattative nei successivi 30 giorni.

Comma 7) Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.

Comma 8) Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
- 2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
- 3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;

4) <u>alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i</u> primi 3 giorni oggetto di carenza;

- 5) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
- 6) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;
- 7) alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;

8) alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.

Comma 9) Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Comma 10) Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

Art. 120 DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2011 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 18 giugno 2008 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il **31 dicembre 2009**.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

Nota per la lettura

Le parti in neretto sono le date utili per la contrattazione territoriale.

Le parti in neretto-corsivo-sottolineato sono le novità del rinnovo contrattuale

Note rispetto alle modifiche contrattuali

Il modello contrattuale in essere ci assegna il compito di inviare la piattaforma entro il 30 settembre 2009, per considerarci in regola con le norme attuali (questo è oggi maggiormente importante)

0000000

A livello nazionale le parti definiranno il valore dell'EET entro il 30 giugno 2009 (dal CCNL in vigore)

000000

A livello territoriale le parti possono definire la quota di elemento economico territoriale entro i valori definiti dalla trattativa nazionale, che avrà decorrenza non anteriore al **1 gennaio 2010.**

L'art. 38 del CCNL inoltre demanda alle OOSS territoriali di "provvedere" all'elenco di materie definite nel comma 3),dalla lettera a) alla lettera k). La particolarità di questo comma è che in premessa indica la data del **1 luglio 2010** quale data di inizio delle trattative a livello territoriale ("di provvedere ...con decorrenza non anteriore al ...")

Ed inoltre quanto previsto al comma 8), materie non soggette a vincoli di decorrenze.

A parte le difficoltà del modello contrattuale (quale si applica, visti gli accordi separati) la confusione non manca, oltre alla crisi.

NUOVE MATERIE

Art. 38 comma 3)

- d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa.

Art. 38 comma 8)

- 4) alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
- 8) alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.